



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 7 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate negli anni dal 2000 al 2017 per le entrate di seguito elencate:
 - a) Imposta Comunale sugli Immobili – ICI;
 - b) Imposta Municipale Propria – IMU;
 - c) Tariffa di Igiene Ambientale – TIA;
 - d) Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES;
 - e) Imposta Comunale sulla Pubblicità;
 - f) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
 - g) Violazioni del Codice della Strada.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi moratori ed alla maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario di riscossione apposita istanza entro il 31 agosto 2019.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, residenza o sede legale e domicilio fiscale, recapito telefonico, indirizzo email/pec), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.
3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi e ad accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.
4. Il Concessionario di riscossione mette a disposizione sul proprio sito apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario di riscossione comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il 31 ottobre 2019, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.
2. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario di riscossione comunica ai debitori, sempre entro il 31 ottobre 2019, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

NUMERO RATE RICHIESTE	% DI RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI			
	SCADENZA 30/11/2019	SCADENZA 31/03/2020	SCADENZA 31/07/2020	SCADENZA 30/11/2020
1	100%			
2	50%	50%		
3	34%	33%	33%	
4	25%	25%	25%	25%

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale rateizzazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche un singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di rateizzazione in essere emessi dal Concessionario di riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1.
2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di rateizzazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Articolo 6 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Ricevuta l'istanza, il Concessionario di riscossione non può avviare nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa ovvero di decadenza ai sensi del successivo art. 7, mentre il relativo accoglimento determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della definizione.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato ripartito il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.